

**Al Comitato di Presidenza  
Al Consiglio Direttivo  
Alla Commissione Legale  
Alla Commissione Sindacale  
Alle Associazioni Territoriali**

**Circolare n. 105/2020**

**Oggetto: Calamità naturali - Emergenza coronavirus - DL proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 - DL 30.7.2020, n. 83, su G.U. n. 190 del 30.7.2020.**

E' stato prorogato al 15 ottobre 2020 (in precedenza 31 luglio) lo stato di emergenza sanitaria in corso e conseguentemente potranno continuare ad essere adottate fino a tale data le misure di contenimento già individuate nei mesi scorsi dai decreti legge 19 e 33/2020 (quali ad esempio la limitazione della circolazione delle persone, la limitazione o la sospensione di attività d'impresa o di attività professionale e di lavoro autonomo nonché la previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee ad evitare assembramenti di persone e garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale idonea a ridurre il rischio di contagio).

In particolare, negli ambienti di lavoro tutte le attività devono svolgersi nel rispetto del protocollo sulle misure per il contrasto del Covid-19 sottoscritto il 24 aprile 2020 fra Governo e Parti Sociali nonché nel rispetto dei protocolli specifici di settore. Per le imprese di trasporto e logistica vige il protocollo sottoscritto tra Governo e Parti Sociali il 20 marzo 2020. Si ricorda che in merito alle consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse, viene prescritto che le stesse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da rider/driver, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l'utilizzo di mascherine e guanti.

Sono altresì prorogate sempre alla stessa data del 15 ottobre alcune misure correlate con lo stato di emergenza di cui al decreto Cura Italia (DL n. 18/2020) e al decreto Rilancio (DL n. 34/2020) ed espressamente elencate nel provvedimento in esame tra cui si segnalano in particolare la possibilità di continuare a svolgere attività lavorativa in smart working (lavoro agile) anche in assenza di accordi individuali, nonché la possibilità per i genitori lavoratori con figli di età non superiore a 12 anni, o senza limiti di età per quelli con disabilità in situazione di gravità accertata, di fruire del congedo parentale al 50% del trattamento retributivo con copertura della contribuzione figurativa per un periodo massimo di 30 giorni. Si rammenta che in alternativa al congedo parentale resta confermata la possibilità di richiedere un bonus per l'acquisto dei servizi di baby sitting (tra cui anche i centri estivi) il cui limite massimo complessivo è pari a 1.200.

Si fa presente infine che restano in vigore, fino all'adozione degli appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (30 luglio 2020), le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale  
Enzo Solaro



## DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83

Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (GU n.190 del 30-7-2020)

Vigente al: 30-7-2020

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Considerato che la curva dei contagi in Italia, pur ridotta rispetto ai mesi precedenti, dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

#### Art. 1

Proroga dei termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2020»;

b) le parole «dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020» sono soppresse.

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti «15 ottobre 2020».

3. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati al 15 ottobre 2020, salvo quanto

previsto al n. 32 dell'allegato medesimo, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

4. I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.

5. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176.

6. Al fine di garantire, anche nell'ambito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica dal COVID-19, la piena continuita' nella gestione operativa del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»;

b) all'articolo 6, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»;

c) all'articolo 7, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni».

## Art. 2 Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente che costituiscono tetto di spesa.

## Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 luglio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei  
ministri

Speranza, Ministro della salute

Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato 1

(articolo 1, comma 3)

1	Articolo 2-bis, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
2	Articolo 2-ter, commi 1 e 5, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
3	Articolo 2-quinquies, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
4	Articolo 3, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
5	Articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
6	Articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
7	Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
8	Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
9	Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
10	Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
11	Articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
12	Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
13	Articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

14 | Articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  
| con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

15 | Articolo 72, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020,  
| n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  
| 2020, n. 27

16 | Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  
| con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

17 | Articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  
| convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  
| n. 27

18 | Articolo 101, commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7, del decreto-legge  
| 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  
| legge 24 aprile 2020, n. 27

19 | Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  
| convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  
| n. 27

20 | Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  
| convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  
| n. 27

21 | Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020,  
| n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  
| 2020, n. 41

22 | Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,  
| convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

23 | Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,  
| convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

24 | Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge  
| 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla  
| legge 6 giugno 2020, n. 41

25 | Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020,  
| n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno  
| 2020, n. 40

26 | Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020,  
| n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno  
| 2020, n. 40

27 | Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020,  
| n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno  
| 2020, n. 40

28 | Articolo 42, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 8  
| aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge  
| 5 giugno 2020, n. 40

29 | Articolo 6, comma 6, decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28,  
| convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020,  
| n. 70

30 | Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,  
| n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2020, n. 77
31
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77
-----
32
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n.77. L'articolo 90, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, e'
prorogato fino al 14 settembre 2020
-----
33
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77
-----
34
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77
-----